



# COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - [www.comune.jesi.an.it](http://www.comune.jesi.an.it)  
Tel. 07315381 PEC [protocollo.comune.jesi@legalmail.it](mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it)  
C.F. e P.I. 00135880425

---

## **CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, DEPOSITO E RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI**

## **INDICE**

**Articolo 1 – Oggetto del servizio**

**Articolo 2 – Descrizione delle attività oggetto del servizio**

**Articolo 3 – Durata della concessione**

**Articolo 4 – Costo del servizio**

**Articolo 5 – Requisiti del Concessionario**

**Articolo 6 – Condizioni di esecuzione**

**Articolo 7 – Stipulazione del contratto**

**Articolo 8 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

**Articolo 9 – Spese contrattuali**

**Articolo 10 – Inizio dell'esecuzione**

**Articolo 11 – Obblighi generali del concessionario e del comune**

**Articolo 12 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza**

**Articolo 13 – Sub-concessione**

**Articolo 14 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione**

**Articolo 15 – Richiami e diffide in corso di esecuzione**

**Articolo 16 – Responsabilità**

**Articolo 17 – Penalità**

**Articolo 18 – Risoluzione del contratto**

**Articolo 19 – Modalità del provvedimento di risoluzione**

**Articolo 20 – Esclusione dell'arbitrato**

**Articolo 21 – Domicilio eletto**

**Articolo 22 – Trattamento dati**

**Articolo 23 – Rinvio a disposizioni di legge**

## **Articolo 1 – Oggetto del servizio**

I servizi richiesti sono:

1. rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli in fermata e/o in sosta irregolare disposti dalla Polizia Locale di Jesi ai sensi degli artt. 159 e 215 del D.Lgs. n. 285/1992, nonché degli artt. 354 e 397 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. veicoli fatti rimuovere a tutela della proprietà privata come veicoli rubati o posti in custodia a disposizione dei proprietari/conducenti infortunati nel corso di sinistri stradali quando i proprietari o i terzi non siano in grado di assumerne la custodia ex articolo 2028 del Codice Civile;
3. veicoli utilizzati per cartelli, insegne, o altri mezzi pubblicitari non autorizzati, anche all'interno di terreni privati, a conclusione del procedimento sanzionatorio ex art. 23, comma 13 bis del D.Lgs. n. 285/1992;
4. recupero o spostamento e custodia di veicoli anche a servizio di persone invalide per motivi di pubblico interesse, di pubblica sicurezza o per tutelare la pubblica incolumità, anche con riferimento a motivi urgenti e contingenti;
5. recupero e trasporto presso officina convenzionata dei veicoli della Polizia locale di Jesi in caso di avaria/foratura pneumatici/incidente stradale.

## **Articolo 2 – Descrizione delle attività oggetto del servizio**

Il servizio di rimozione dei veicoli si articola nelle seguenti prestazioni:

- l'intervento dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente dietro richiesta ed autorizzazione del personale addetto della Polizia Locale;
- il Concessionario dovrà intervenire sul posto indicato con veicolo, attrezzature e personale idoneo per eseguire la rimozione entro e non oltre 20 minuti dalla richiesta, garantendo medesima tempistica nel caso in cui necessiti procedere a più rimozioni per lo stesso evento, effettuando il percorso più breve o quello più veloce dalla depositeria al luogo dell'intervento e viceversa. La Ditta concessionaria, nell'effettuare la rimozione ed il trasporto del veicolo, deve impiegare un tempo ragionevolmente congruo, non prolungato, e usare la massima cura, diligenza e perizia per evitare di danneggiare il veicolo stesso;
- i veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria messa a disposizione dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro. Lo stesso deve, inoltre, custodirlo assicurandone lo stato d'uso in cui si trovava al momento della rimozione. La violazione dolosa o colposa dei suddetti obblighi costituisce reato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 334 e 335 del codice penale;
- il veicolo rimosso dovrà essere consegnato dal Concessionario al legittimo proprietario o a persona da questi delegata, previa verifica del titolo di proprietà o dell'autorizzazione del proprietario al ritiro da parte di terzi e previa verifica che non vi siano motivi ostativi da parte del Comando di Polizia Locale di Jesi;
- la restituzione del veicolo rimosso è obbligatoria durante l'orario di svolgimento del servizio di Polizia Locale, fatti salvi i casi ostativi alla medesima e segnalati dalla Polizia Locale di Jesi;
- la riconsegna dei veicoli rimossi è subordinata, ove dovute, alla riscossione delle spese di intervento, rimozione e custodia ai sensi dell'art. 215 comma 2 del Codice della Strada, attestata da ricevuta fiscale/fattura emessa dal Concessionario e, nel caso di veicolo con targa straniera, previo avviso alla Polizia Locale di Jesi per le formalità previste dall'art. 207 Codice della Strada;

- se il Concessionario intende restituire il veicolo dietro promessa di pagamento, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento;
- per l'avvenuta restituzione il concessionario compila un verbale in tre copie, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo, o persona da lui delegata, in cui espressamente deve essere dato atto, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata al proprietario, o suo delegato, una copia è immediatamente trasmessa all'organo di Polizia accertatore ed una copia è conservata agli atti della Ditta concessionaria. Il Concessionario dovrà registrare i veicoli rimossi, quelli riconsegnati e quelli giacenti nella depositaria e con cadenza settimanale dovrà comunicare alla Polizia Locale di Jesi i dati dei veicoli rimossi, giacenti in depositaria e non ritirati.

### Articolo 3 – Durata della concessione

1. La concessione avrà durata biennale dalla data di stipula del contratto.
2. In caso di necessità o di urgenza, sussistendone i presupposti di legge, su disposizione del Dirigente competente, si potrà dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previo in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge. In tal caso verrà redatto un verbale di avvio del servizio e la durata biennale decorrerà dalla data del verbale.

### Articolo 4 – Costo del servizio

1. Il servizio non comporterà nessun onere economico a carico del Comune per le situazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell' art. 1. Relativamente alle situazioni di cui al numero 4 e 5 dell'art. 1 del presente capitolato, il concessionario si impegna a garantire gratuitamente almeno 10 attività gratuite per ciascun anno della concessione, salvo migliorie indicate nella scheda per offerta economica.
2. Il valore presunto biennale della concessione è stimato indicativamente in € 32.000 oltre l'IVA ai sensi di legge, valore riferito ad una cifra stimata sulla base dei dati degli anni 2023, 2024 e 2025 in autovetture rimosse presunte nel biennio, circa 10 Km forfetari percorsi per ciascuna rimozione e 1 giorno di custodia (successivo a quello di ingresso in depositaria) al costo ipotizzato di € 100,00 per autovetture in luogo scoperto. Si precisa che la stima è meramente indicativa e presunta. Il concessionario quindi non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale né in caso di mancato raggiungimento dell'importo né in quello di superamento del medesimo, essendo il rischio operativo interamente in capo al concessionario ai sensi dell'art.177 c.1 e c.3 D.Lgs. n. 36/2023.
3. Il Concessionario, per lo svolgimento del servizio di rimozione applicherà le tariffe previste dal D.M. 4 settembre 1998, n. 401, art. 1, comma 1, lettere A), B), C), adottate ed aggiornate annualmente in base alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) per il periodo di riferimento, decurtate dell'eventuale ribasso offerto in sede di presentazione di offerta economica.

#### SERVIZIO RIMOZIONE

<b>A) Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate:</b>	<b>Tariffa min.</b>	<b>Tariffa ad.<sup>1</sup></b>
Diritto di chiamata	10,33	16,85
Operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo	15,49	25,26
Indennità chilometrica	2,22	3,62
<b>B) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate:</b>		
Diritto di chiamata	12,91	21,06
Operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo	25,82	42,11
Indennità chilometrica	2,58	4,21

Relativamente all'indennità chilometrica, da calcolare in base alle reali distanze percorse (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione, al luogo di

intervento e, quindi, al luogo di deposito), questa non potrà essere applicata ad una distanza superiore ai km 14, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate ed asseverate dal concessionario.

4. Per lo svolgimento del servizio in argomento non è stato elaborato il DUVRI dal concedente giacché l'attività oggetto di concessione è interamente svolta al di fuori dei locali di cui il committente ha la giuridica disponibilità.

#### **Articolo 5 – Requisiti del Concessionario**

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Per partecipare alla gara inoltre sono richiesti i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali seguenti:

##### **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023)**

L'operatore economico concorrente deve essere iscritto alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per attività inerenti l'oggetto del servizio da affidare, in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 354 comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, ovvero:

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro della UE;
- età non inferiore ad anni 21;
- non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 c.c. con massimali conformi a quanto richiesto dall'art. 4 del D.M. 4.9.1998, n. 401 come disposto dal comma 2 dell'art. 354 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

##### **CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 100 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023):**

Aver effettuato negli ultimi tre anni (2023/2025) almeno un servizio analogo a quello oggetto dell'affidamento per la durata di almeno un anno a favore di un ente pubblico.

#### **Articolo 6 – Condizioni di esecuzione**

Il Concessionario, tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al trasgressore, dovrà assicurare:

- la disponibilità, per l'esercizio dell'attività, di un deposito nell'ambito del territorio comunale di Jesi costituito da un'area coperta o scoperta recintata, debitamente autorizzata e conforme alla normativa vigente in materia per il deposito dei veicoli rimossi, da dimostrare prima dell'aggiudicazione efficace tramite la produzione di idoneo atto scritto attestante la disponibilità stessa. Negli orari di effettuazione del servizio, in alternativa al suddetto deposito nel territorio comunale di Jesi è consentito

organizzare un cd. "servizio di cortesia", consistente nel prelievo sul luogo della rimozione entro un'ora dalla chiamata del conducente/proprietario/delegato al ritiro per raggiungere il luogo di custodia collocato fuori dai confini comunali;

- la disponibilità di almeno un veicolo adibito alla rimozione di veicoli anche di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, con le caratteristiche di cui all'art. 12 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato (da dimostrare prima dell'aggiudicazione efficace);
- l'impiego di personale specializzato, in numero adeguato e in possesso del titolo abilitativo alla guida prescritto ed in regola con la normativa riguardante il lavoro;
- lo svolgimento del servizio sia nei giorni feriali che in quelli festivi dalle ore 07:00 alle ore 20:00, salvo i casi in cui l'ente concedente comunica preventivamente al concessionario orari differenti in cui si rende necessario garantire il servizio;
- la tempestività dell'intervento, che non deve essere superiore ai venti minuti dal momento della chiamata, per garantire adeguate esigenze di celerità e efficienza del servizio, garantendo medesima tempistica nel caso in cui necessiti procedere a più rimozioni per lo stesso evento.

#### **Articolo 7 – Stipulazione del contratto**

1. L'operatore economico aggiudicatario della concessione è tenuto a stipulare apposito contratto tramite un suo legale rappresentante o procuratore, il quale dovrà presentarsi munito di dispositivo per la firma digitale al competente ufficio comunale nel giorno e nell'orario stabiliti e preventivamente comunicati all'operatore economico medesimo, provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il legale rappresentante o procuratore non si presenti nel giorno concordato, senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa tramite posta elettronica certificata (pec), il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il legale rappresentante o procuratore non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'operatore economico dall'aggiudicazione.
3. Entro la data per la stipula del contratto il concessionario dovrà presentare idonea cauzione definitiva nella misura del 5% del valore stimato della concessione.

#### **Articolo 8 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

1. Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
  - a) il presente capitolato speciale;
  - b) l'offerta tecnico ed economica dell'operatore economico aggiudicatario.

#### **Articolo 9 – Spese contrattuali**

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.

#### **Articolo 10 – Inizio dell'esecuzione**

1. L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all'articolo 3 comma 2 e comunque non prima del 26/10/2025.

2. Nel caso di inizio dell'esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

### **Articolo 11 – Obblighi generali del concessionario e del comune**

1. Il Concessionario dovrà espletare il servizio dettagliato all'articolo 2 nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuta in particolare:

- ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione stradale ed al servizio stesso;
- ad effettuare le rimozioni dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'articolo 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del Codice Penale;
- ad esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore e ad esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;
- ad utilizzare per l'espletamento del servizio:
  - almeno 1 (uno) veicolo adibito a rimozioni anche per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., aventi le caratteristiche tecniche previste dall'articolo 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del CdS;
  - almeno 1 (uno) unità di personale specializzato con esperienza nel settore, o comunque in numero adeguato per l'espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
- a comunicare con tempestività al Comando di Polizia Locale ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato nell'istanza per la concessione del servizio e relativi allegati, in ordine ai veicoli di cui dispone per l'effettuazione del medesimo, nonché al personale addetto;
- per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Locale.

2. Nel caso della rimozione il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, il ruolo di custode dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli.

3. Il personale della Polizia Locale dispone la rimozione, redigendo apposito verbale come da stampati forniti dal Comando.

4. Presso il Comando di Polizia Locale è istituito un registro mantenuto costantemente aggiornato, dove sono riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate.

5. Il Concessionario dovrà inviare settimanalmente alla Polizia Locale i verbali di rimozione con la relata di avvenuta riconsegna e la giacenza dei veicoli rimossi, custoditi nella depositaria e non ritirati.

### **Articolo 12– Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza**

1. Il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela dei luoghi di lavoro e del personale addetto.

2. Il Concessionario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.

3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del Concessionario, il quale è il solo responsabile.

4. Il Concessionario ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.

5. Il Concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

6. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

### **Articolo 13 – Sub-concessione**

1. E' fatto divieto al Concessionario, pena la risoluzione, di cedere o sub concedere il contratto.

2. E' ammesso il subappalto di alcune prestazioni da indicare espressamente nell'offerta nei limiti di legge ai sensi dell'art. 119, commi 2 e 2bis del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Articolo 14 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione**

1. Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e del contratto medesimo.

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del Concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

### **Articolo 15 – Richiami e diffide in corso di esecuzione**

1. Il Concessionario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

### **Articolo 16 – Responsabilità**

1. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti ed indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto di concessione, ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice civile.

### **Articolo 17 – Penalità**

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:
  - a) per ogni inadempienza del Concessionario che abbia dato luogo a richiami e/o diffide (compresi i richiami e le diffide per la mancanza di comunicazioni al Comando, la mancata restituzione dei mezzi, rifiuto della rimozione senza giustificato motivo): € 100,00 per ogni richiamo o diffida;
  - b) ritardo nella rimozione o nel servizio di cortesia, senza giustificato motivo: oltre il termine stabilito ed entro 30 minuti € 30,00;
  - c) ritardo nella rimozione o nel servizio di cortesia, senza giustificato motivo oltre 50 minuti dalla chiamata € 60,00.
  - d) ritardo nella rimozione o nel servizio di cortesia, senza giustificato motivo, oltre 90 minuti dalla chiamata: assimilato al rifiuto di eseguire la rimozione.
2. Le penalità sono notificate al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata (pec), indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
3. Nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno del Concessionario.

### **Articolo 18 – Risoluzione del contratto**

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
  - a) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del Concessionario per causa ad esso non imputabile;
  - b) in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del presente capitolato;
  - c) per frode, grave negligenza ed inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
  - d) fallimento del Concessionario o cessazione dell'attività, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
  - e) ricorso alla sub-concessione o cessione del contratto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune;
  - f) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo netto contrattuale presunto o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e il Comune si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
  - g) negli altri casi previsti dal presente capitolato speciale e dalla vigente normativa.
2. In caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.

### **Articolo 19 – Modalità del provvedimento di risoluzione**

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Concessionario tramite posta elettronica certificata (pec).

### **Articolo 20 – Esclusione dell'arbitrato**

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giudiziaria che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente capitolato e del relativo contratto, sarà deferita al Foro di Ancona.

## **Articolo 21 – Domicilio eletto**

1. Ai fini del servizio di cui si tratta il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale all'indirizzo pec che sarà indicato dal medesimo in sede di stipula del contratto.

## **Articolo 22 – Trattamento dati**

L'affidamento del servizio comporterà per l'aggiudicatario la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l'intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell'esecuzione del servizio. L'affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare l'affidatario dovrà:

- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
  - assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
  - adottare tutte le misure necessarie per garantire la "sicurezza del trattamento" come da articolo 32 del regolamento UE;
  - rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento;
  - assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato;
  - assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, "tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione"; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l'articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l'articolo 34 che prevede la comunicazione all'interessato della medesima violazione;
  - impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l'ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;
- infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

## **Articolo 23 – Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato il servizio di cui si tratta è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36.